

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO l'articolo 2 della Legge 30 Luglio 2018 n. 93, così come sostituito dall'articolo 23 della Legge 30 maggio 2019 n. 88;

VISTA la Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m. (Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino);

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2026, con la quale è stato approvato il testo del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino denominato "Aggiornamento Regolamento sulle procedure di alimentazione e tenuta dell'Anagrafica Debitori",

EMANA

l'accluso Regolamento n. *2026-02* che entra in vigore in data odierna.

San Marino, 27 febbraio 2026

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Andrea Vivoli



**AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SULLE
PROCEDURE DI ALIMENTAZIONE E TENUTA
DELL'ANAGRAFICA DEBITORI**

anno 2026 / numero 2

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
TITOLO I FONTI LEGISLATIVE E DEFINIZIONI.....	3
Articolo I.I.1 - Fonti legislative.....	3
Articolo I.I.2 - Definizioni.....	3
TITOLO II OBIETTIVI E STRUTTURA DEL REGOLAMENTO.....	3
PARTE II ANAGRAFICA DEBITORI.....	3
TITOLO I CRITERI E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL'ANAGRAFICA DEBITORI.....	3
Articolo II.I.2 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nell'Anagrafica Debitori.....	3
Articolo II.I.4 – Informazioni che compongono l'Anagrafica Debitori.....	4
TITOLO II RETTIFICHE DELLE INFORMAZIONI DELL'ANAGRAFICA DEBITORI.....	4
Articolo II.II.2 – Cancellazione per avvenuta sottoscrizione di dilazione di pagamento o piano di rientro.....	4

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I Fonti legislative e definizioni

Articolo I.I.1 - Fonti legislative

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 30 luglio 2018 n. 93, così come sostituito dall'articolo 23 della Legge 30 maggio 2019 n. 88, ed in virtù dei poteri regolamentari della Banca Centrale previsti dall'articolo 30 della Legge 29 giugno 2005 n.96.

Articolo I.I.2 - Definizioni

All'Articolo I.I.2 viene aggiunto il seguente comma 10:

10. “definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria” (c.d. rottamazione): istituto di natura straordinaria e derogatoria rispetto al regime ordinario della riscossione introdotto mediante revisione normativa temporalmente delimitata, che consente al debitore di estinguere i debiti iscritti a ruolo a condizioni di favore rispetto alla disciplina ordinaria, in ottemperanza di specifiche modalità e termini, la cui inosservanza comporta decadenza dal beneficio.

Titolo II Obiettivi e struttura del regolamento

1. L'Articolo I.II.2 è abrogato.

PARTE II ANAGRAFICA DEBITORI

Titolo I Criteri e modalità di formazione dell'Anagrafica Debitori

Articolo II.I.2 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nell'Anagrafica Debitori

1. Il comma 2 dell'Articolo II.I.2 è così sostituito:

2. Sono escluse dal computo del debito di cui al comma precedente le cartelle esattoriali che:

- a) sono oggetto di DILAZIONE in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione, debitamente onorata, o oggetto di DILAZIONE sottoscritta entro il 15 gennaio dell'anno di pubblicazione, con prima rata pagata entro tale data, purché l'istanza e la relativa istruttoria del DIPARTIMENTO ESATTORIA risultino completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

- b) sono oggetto di PROMESSA DI PAGAMENTO che non abbia al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione alcuna rata scaduta e impagata;*
- c) sono oggetto di DEFINIZIONE AGEVOLATA debitamente onorata;*
- d) sono riferite a DEBITI NON DEFINITIVI perché sono relative a tributi oggetto di ricorso in via giurisdizionale contro l'ENTE IMPOSITORE;*
- e) sono riferite a DEBITI NON DEFINITIVI perché riguardano ruoli o cartelle oggetto di ricorso in via giurisdizionale contro l'ENTE IMPOSITORE (ruolo) o il DIPARTIMENTO ESATTORIA (cartella).*

Articolo II.I.4 – Informazioni che compongono l'Anagrafica Debitori

1. Al comma 1 dell'Articolo II.I.4 lettera f) viene aggiunto “o DEFINIZIONE AGEVOLATA”.
2. Il comma 3 dell'Articolo II.I.4 viene così sostituito:
3. *Fatto salvo quanto previsto al successivo Titolo II, nonché nella successiva Parte III, non saranno presi in considerazione ai fini della determinazione del DEBITO ESATTORIALE da iscrivere nell'ANAGRAFICA DEBITORI:*
 - a) i pagamenti eseguiti dopo il 15 gennaio dell'anno di pubblicazione;*
 - b) le disposizioni di discarico eseguite dopo il 15 gennaio dell'anno di pubblicazione;*
 - c) le DILAZIONI formalizzate dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione fatto salvo quanto indicato al precedente Articolo II.I.2, comma 2 lett. a);*
 - d) le PROMESSE DI PAGAMENTO o DEFINIZIONE AGEVOLATA formalizzate dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione;*
 - e) le comunicazioni di pendenza di ricorso pervenute dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione.*

TITOLO II

Rettifiche delle informazioni dell'Anagrafica Debitori

Articolo II.II.2 – Cancellazione per avvenuta sottoscrizione di dilazione di pagamento o piano di rientro

1. Il titolo dell'Articolo II.II.2 viene così modificato:

Articolo II.II.2 – Cancellazione per avvenuta sottoscrizione di dilazione di pagamento, promessa di pagamento o definizione agevolata

2. L'Articolo II.II.2 viene così sostituito:

1. *Il DEBITORE può richiedere al DIPARTIMENTO ESATTORIA la cancellazione del proprio nominativo dall'ANAGRAFICA DEBITORI già pubblicata, qualora sottoscriva per l'intero DEBITO ESATTORIALE:*
 - a) una DILAZIONE o una PROMESSA DI PAGAMENTO e non risultino rate scadute e impagate;*
 - b) una DEFINIZIONE AGEVOLATA debitamente onorata.*